

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Antonio Rocca**  
**nel Procedimento n.6/2020**

ha emesso la seguente decisione nei confronti del signor **Maurizio Talarico** (tessera FISE n.000722/H) e delle signore **Bianca Esposito** (tessera FISE n.000042/H), **Carmela Ippolito** (tessera FISE n.002075/H) e **Rita Darsena** (tessera FISE n.000673/H).

Con comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia del 29 luglio 2020, veniva inoltrata a questo Ufficio la segnalazione del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, ex articolo 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia, relativa a presunte irregolarità realizzate durante il Concorso “S.O. AI\* al Cavaliere Country Club \* Progetto Sport + Circuito Scuole Jump”, svoltosi in Napoli dal 24 al 26 luglio 2020.

In particolare, dette irregolarità sono state segnalate al Procuratore Federale dal Presidente del Centro Ippico La Vega nonché Istruttore Federale, signor Lucio Torraca (tessera FISE n.000074/H), in data 29 luglio 2020, il quale, in merito, testualmente dichiarava: “...L’allieva junior V.T. tesserata presso il nostro centro (codice affiliazione 144446) con numero patente 1° grado n. fise15267/H, partecipava con il cavallo di nome Funytime (cavallo italiano) alla gara C130 a fasi consecutive di venerdì 24 luglio con montepremi di 800 €. Nonostante avesse terminato la prima fase con 0 penalità, la giuria suona la campana ma l’allieva prosegue continuando nella seconda fase e continuando a fare netto; a quel punto la giuria suona ripetutamente la campana comunicando tramite speaker al binomio di fermarsi perché c’era stata un’infrazione sul tempo. L’ allieva ascoltando, si ferma ed esce interrompendo l’azione sul percorso. L’ istruttore Lucio Torraca di seguito, avendo dei dubbi sulla rilevazione del fuori tempo, chiede spiegazioni al presidente di giuria, la sig.ra Bianca Esposito la quale afferma che l’allieva aveva finito la prima fase nel tempo consentito ma c’era stato un errore del cronometrista, che avrebbero potuto anche non dirlo, che purtroppo era successo. Dopo discussione dell’istruttore, della presidente e dello show director Maurizio Talarico, le hanno riconosciuto un montepremi di 280€, ma con mia somma sorpresa non il 1° posto in classifica a tavolino, il risultato dell’allieva veniva riportato con 0/eliminato. Purtroppo questa classifica noi l’abbiamo vista in ritardo per ottemperare al ricorso della stessa nei tempi consentiti, eravamo convinti che avendo ricevuto il primo premio in denaro

*avrebbero dovuto aggiornare anche la classifica. L'oggetto di questa mia dimostranza è oltre che per la richiesta dell'aggiornamento nella classifica della banca dati del binomio, ma anche la segnalazione di irregolarità e scorrettezze effettuate in una manifestazione”.*

Considerato che le circostanze segnalate avrebbero potuto configurare condotte antiregolamentari realizzate dallo *Show Director* signor Maurizio Talarico (tessera FISE n.000722/H), dal Presidente di Giuria, signora Bianca Esposito (tessera FISE n.000042/H), dalle componenti della Giuria, signore Carmela Ippolito (tessera FISE n.002075/H) e Rita Darsena (tessera FISE n.000673/H), tenuto conto della carica federale che ciascuno ha rivestito in occasione della manifestazione *de qua* e degli obblighi e delle responsabilità da essa derivanti, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data della pronuncia per il giorno 12 settembre 2020, concedendo termini alle parti per il deposito di memorie e documenti.

Il 9 settembre 2020, i tesserati Maurizio Talarico, Bianca Esposito, Carmela Ippolito e Rita Darsena, per il tramite dell'Avv. Alessandro Ranieri, hanno depositato congiunta memoria difensiva ove, oltre a contestare le doglianze mosse dal segnalante, hanno: (a) confermato l'infrazione sul tempo che ha impedito alla *junior* V.T. di accedere alla seconda fase del Concorso *de quo* e concorrere alla vittoria dello stesso; (b) precisato che il percorso della *junior* V.T. fosse “*stato interrotto a seguito di mero errore del cronometrista*” e che i Giudici, una volta accertato l'errore, per il pregiudizio arrecato alla concorrente, le avrebbero riconosciuto una somma di danaro di €.280,00, importo previsto per il primo classificato nella relativa categoria di Concorso; (c) precisato altresì di aver prospettato al segnalante, la possibilità di presentare reclamo *ex art.* 321 del Regolamento Generale - Libro VI sulle Manifestazioni Sportive, ma che tuttavia questi avrebbe deciso di ritirare il premio in danaro. Secondo l'Avv. Ranieri, a fronte di una tale scelta, il signor Lucio Torraca, sarebbe decaduto dal diritto di ottenere l'aggiornamento della classifica, in quanto “*La segnalazione posta all'attenzione del Giudice Sportivo, (...) ha riguardo all'accertamento di eventuali irregolarità e scorrettezze (per le quali non vige il termine indicato agli artt. 319 e 320) ma non il richiesto aggiornamento della classifica*”. L'Avv. Ranieri concludeva, da ultimo, nel chiedere l'accertamento dell'inesistenza di condotte antiregolamentari e/o supposte scorrettezze in capo alle parti oggetto del presente procedimento, rimettendo a questo Giudice ogni ulteriore ed eventuale valutazione sulla

possibile rettifica della classifica e sul comportamento del signor Lucio Torraca, tenuto conto della carica federale che questi ha rivestito nella vicenda.

Con provvedimento del 12 settembre 2020, questo Giudice, ritenendo necessario assumere ulteriori informazioni utili ai fini della pronuncia, ai sensi dell'art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia, ha disposto “(a) *l’acquisizione della Relazione finale del Presidente di Giuria, signora Bianca Esposito, comprese le considerazioni sui Giudici, in ordine al Concorso de quo; (b) l’acquisizione della corrispondenza intercorsa tra il Presidente di Giuria, signora Bianca Esposito e l’Ufficio CNUG, precedente alla risposta dell’11 agosto 2020 presente in atti*”, rinviando la data per la pronuncia al 21 settembre 2020, concedendo alle parti termine sino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia per depositare memorie integrative e documenti.

Con memoria integrativa del 18 settembre 2020, nell’interesse delle parti interessate, l’Avv. Ranieri, oltre a depositare “(1) *Relazione finale del Presidente di Giuria, signora Bianca Esposito, (2) Relazione sui Giudici del Concorso da parte del Presidente di Giuria, (3) Corrispondenza mail intervenuta tra il Presidente di Giuria e la CNUG 4-11/08/2020*”, insisteva nell’evidenziare come l’operato delle parti sottoposte a tale giudizio fosse stato assolutamente corretto e che pertanto alcuna responsabilità poteva essere loro attribuita.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio nasce dalla segnalazione di un tesserato [Presidente del Centro Ippico La Vega, nonché Istruttore Federale, signor Lucio Torraca (tessera FISE n.000074/H)], il quale, asserendo che la propria atleta V.T. avesse subito un torto nel partecipare al Concorso “S.O. AI\* al Cavaliere Country Club \* Progetto Sport + Circuito Scuole Jump”, svoltosi in Napoli dal 24 al 26 luglio 2020, per colpa imputabile al Presidente di Giuria ed allo *Show Director* ivi designati nell’occasione, ha inteso sottoporre i fatti all’attenzione della Procura Federale. Il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, all’esito di sommaria delibazione del contenuto della segnalazione, ai sensi dell’articolo 38 lettera b) del Regolamento di Giustizia, ha trasmesso detta segnalazione all’esame del Giudice Sportivo Nazionale.

Ciò posto, dall’esame della documentazione in atti, non emergerebbero condotte antiregolamentari, rilevanti sul piano disciplinare, in capo ai tesserati interessati dal presente giudizio.

Nello specifico, risulta non contestata l'irregolarità segnalata dal Presidente/Istruttore Federale, signor Lucio Torraca, relativamente all'errore commesso dal cronometrista sul rilevamento del tempo a danno della *junior* V.T. che ha compromesso, in modo inevitabile, la gara della stessa atleta.

Tuttavia, in merito alle decisioni assunte dalle Ufficiali di Gara, signore Bianca Esposito, Rita Darsena e Carmela Ippolito, in seguito all'accertato errore, non emergono profili di responsabilità nei loro confronti, avendo le stesse svolto il proprio ruolo osservando le disposizioni di cui all'articolo 393 del Libro IX degli Ufficiali di Gara del Regolamento Generale. Difatti, in presenza di una fattispecie non regolamentata, le Ufficiali di Gara hanno assunto una decisione basata sulla loro comune esperienza (cfr. articolo 393.3).

Quanto alla posizione dello *Show Director*, signor Maurizio Talarico, alcuna condotta antiregolamentare è altrettanto ascrivibile nei suoi confronti, avendo il medesimo gestito le doglianze del segnalante in ottemperanza agli articoli 313.1, 326.1 e 326.2, Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale.

Quanto alla richiesta revisione del risultato, "0/eliminato", inserito dalle Ufficiali di Gara nella classifica finale per l'atleta V.T., si osserva, infine, quanto segue.

Il Regolamento Generale, agli articoli 319 e 320 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive, prevede la facoltà di proporre reclamo in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione concernente, altresì, i risultati individuali e la classifica della relativa categoria.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia attribuisce, invece, al Giudice Sportivo Nazionale competenza "*su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare*" e, in particolare, su quelle relative alla "*regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati*".

La natura di *lex specialis* dell'articolo 320 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale, rispetto alla norma, avente portata generale, di cui all'articolo 35 del Regolamento di Giustizia, induce a ritenere che per poter sindacare sulla correttezza o meno della decisione adottata dal Presidente di Giuria, in ordine al risultato in classifica attribuito alla *junior* V.T., il segnalante Lucio Torraca, nella sua qualità, avrebbe dovuto presentare reclamo entro un'ora dall'affissione della classifica della categoria C130, tenuto conto dell'irregolarità subita dalla medesima *junior* nello svolgimento della gara e non sottoporre, in un secondo momento, l'esame della vicenda a questo Giudice.

L'applicazione, al caso di specie, dell'articolo 35 del Regolamento di Giustizia svuoterebbe di significato ed efficacia la previsione normativa di cui all'art. 320 del Regolamento Generale, Libro VI sulle Manifestazioni Sportive. Il Giudice Sportivo Nazionale avrebbe potuto sindacare sulla questione *de qua*, solo in pendenza di mezzo di gravame, *ex* articolo 322 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale.

A fronte di quanto sopra, in assenza di reclamo *ex* art. 320 del Libro VI sulle Manifestazioni Sportive del Regolamento Generale, a questo Giudice è preclusa ogni valutazione in merito alla revisione della classifica della categoria C130 del Concorso *de quo* che dovrà così dichiararsi omologata.

#### **P Q M**

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone:

- il **non luogo a procedere** nei confronti del signor **Maurizio Talarico** (tessera FISE n.000722/H) e delle signore **Bianca Esposito** (tessera FISE n.000042/H), **Carmela Ippolito** (tessera FISE n.002075/H) e **Rita Darsena** (tessera FISE n.000673/H);
- l'**omologazione** della classifica finale della categoria C130 del Concorso "S.O. AI\* al Cavaliere Country Club \* Progetto Sport + Circuito Scuole Jump", svoltosi in Napoli dal 24 al 26 luglio 2020,

#### **MANDA**

la Segreteria degli OdG di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai medesimi tesserati, nel domicilio eletto, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Roma, li 21 settembre 2020

*f.to* Il Giudice Sportivo Nazionale

**Avv. Antonio Rocca**

